



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori VITALI, DAL MAS, BALBONI, TIRABOSCHI, PAROLI, MINUTO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, AIMI, MODENA, CALIENDO, MALLEGNI, PAGANO e PAPTAEU**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2021**

Modifiche agli articoli 335, 407, 453 e 477 del codice di procedura penale, in materia di tempi del procedimento

ONOREVOLI SENATORI. — La riforma che si propone qui di seguito, sebbene basata sulla modifica di pochissime disposizioni del codice di procedura penale, tuttavia consente di rivoluzionare il sistema ottenendo importanti e fondamentali obiettivi che riportano il nostro Paese a livelli accettabili di civiltà giuridica.

Innanzitutto, i tempi del processo penale si abbrevierebbero drasticamente e sarebbe così possibile rispettare il principio costituzionale della ragionevole durata, principio che l'Italia ha sempre violato e continua a violare.

Sotto un altro aspetto, si impedirebbe l'abuso e comunque l'uso eccessivo delle misure cautelari come strumento per ottenere spazi mediatici e l'indebita anticipazione della condanna dell'imputato, che una volta arrestato viene dipinto nella opinione pubblica come già colpevole.

L'obbligo di instaurazione del giudizio nell'immediatezza dall'applicazione della misura cautelare impone invece il controllo giurisdizionale dell'ipotesi accusatoria nel corso del dibattimento, nel quale si applicano tutte le garanzie del giusto processo.

All'esito del giudizio rapidamente instaurato e rapidamente concluso, ovviamente, l'accusa potrà risultare fondata con la conseguente condanna dell'imputato oppure infondata con il conseguente proscioglimento dell'imputato. E allora, nel primo caso, la privazione della libertà personale sarà stata giustificata essendo, appunto, l'imputato risultato colpevole; nel secondo caso, il riconoscimento dell'innocenza avvenuto in tempi rapidi sarà almeno riuscito a limitare al massimo l'ingiusta privazione della libertà personale *ante iudicium* subita.

Come si vede, attraverso la prospettata riforma si sposta il baricentro della giustizia penale sulla giurisdizione, che è l'unico organo deputato all'accertamento dei diritti e delle verità processuali, piuttosto che sugli uffici delle procure della Repubblica, come invece purtroppo accade oggi.

Infine anche il rispetto dei termini massimi per le indagini preliminari, costantemente violati, servirà a rendere celere il processo e la tutela delle garanzie dell'imputato e di tutti i soggetti, comprese le vittime del reato, che sono coinvolti nella vicenda processuale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il pubblico ministero, a pena di nullità assoluta, iscrive entro ventiquattro ore, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito ».

### Art. 2.

1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, il pubblico ministero deve, a pena di nullità assoluta, esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione ».

### Art. 3.

1. All'articolo 453 del codice di procedura penale, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:

« 1-bis. Il pubblico ministero, a pena di nullità assoluta, richiede il giudizio immediato, anche fuori dei termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro sessanta giorni dall'esecuzione di una misura

cautelare personale per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini è stata sottoposta alla misura.

*1-bis.1.* A pena di nullità assoluta, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 1-*bis* deve essere dichiarata l'apertura del dibattimento nei confronti dell'imputato ».

Art. 4.

1. All'articolo 477 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono previste a pena di nullità assoluta ».

Art. 5.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione e i soggetti interessati provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.